

Articolo 1

1. Dopo l'articolo 32-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

Articolo 32-quater

Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti figurative, così come individuate all'art. 145, primo comma, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che esso stesso non costituisca un'opera originale.

Articolo 2

1. Dopo l'articolo 43 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

Articolo 43-bis

1. Ai fini del presente articolo si intende per «pubblicazione di carattere giornalistico» un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, ma che possono includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e che costituiscono un singolo elemento, recante un titolo unico, la cui funzione è quella di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicati su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa.

2. L'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione deve essere autorizzato dagli editori di tali pubblicazioni che dispongono del diritto esclusivo di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle loro pubblicazioni. I diritti di cui al presente comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori nonché ai collegamenti ipertestuali e all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi delle pubblicazioni di carattere giornalistico che non svolgono una funzione sostitutiva della pubblicazione originale e non dispensano il lettore dal farvi riferimento. Quando un'opera o altri materiali sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al presente comma non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. Tali diritti inoltre non possono essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o altri materiali la cui protezione sia scaduta.

3. I diritti di cui al secondo comma non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dalla presente legge per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. In particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

4. Gli autori delle opere o di altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevono una quota adeguata, da determinarsi mediante accordi collettivi, dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

5. I diritti di cui al comma 2 si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico.

6. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta anteriormente al 6 giugno 2019.

7. Ai diritti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni relative alle eccezioni e le limitazioni previste dal Capo V del Titolo I, alle misure tecnologiche di protezione previste dal Titolo II-ter, alle difese e sanzioni giudiziarie di cui al Capo III del Titolo III, nonché l'art. 2 della legge 20 novembre 2017 n. 167.

Articolo 3

1. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'art. 70-bis, secondo comma, hanno sempre la facoltà di riprodurre e realizzare copie di opere o altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto a fini di conservazione delle stesse opere o di altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione.

Articolo 4

1. All'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani, o di parti di opera, e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono liberi:

a) se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera;

b) se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica purché avvengano per finalità illustrative e per fini non commerciali;

c) se effettuati con mezzi digitali, purché avvengano a fini di insegnamento e per finalità illustrative, nei limiti del perseguimento di dette finalità e per fini non commerciali, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro, e se accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le parti dell'opera o gli altri materiali sono utilizzati. Tali utilizzi si verificano esclusivamente sul territorio nazionale.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di opere o brani di opera e la comunicazione al pubblico debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera”.

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. L'eccezione di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli spartiti e alle partiture musicali e a tutte le ipotesi in cui siano disponibili sul mercato opportune licenze di carattere volontario che autorizzino gli utilizzi ivi previsti e a condizione che tali licenze, il cui compenso dovrà essere proporzionato all'utilizzo dell'opera, rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione e siano da questi facilmente conoscibili ed accessibili”

Articolo 5

Dopo l'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

Articolo 70-bis

1. Ai fini della presente legge per «estrazione di testo e di dati» si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini o dati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni intese ad acquisire nuove conoscenze e a rilevare nuove tendenze.

2. Ai fini del presente articolo per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche nazionali, le biblioteche aperte al pubblico, i musei, gli archivi aperti al pubblico nazionali, gli archivi, gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, gli organismi di radiodiffusione pubblici nonché gli archivi e le biblioteche accessibili al pubblico degli istituti di istruzione, degli organismi di ricerca e degli organismi di radiodiffusione pubblici.

3. Ai fini del presente articolo, per organismi di ricerca si intendono le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità alle seguenti condizioni:
- a) abbiano tra gli obiettivi quello di concorrere in misura rilevante alle attività di ricerca scientifica oppure svolgano attività didattiche che includano la ricerca scientifica;
 - b) perseguano finalità di interesse pubblico, non abbiano scopo di lucro oppure reinvestano gli utili nella attività di ricerca scientifica anche in forma di partenariato pubblico-privato.
4. Sono consentite le riproduzioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di parti di testo e di dati da opere o da altri materiali contenuti in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso.
5. Le copie di parti di opere o di altri materiali realizzate in conformità al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate ed utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca per il tempo necessario per il loro utilizzo.
6. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali. Tali misure non devono eccedere quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
7. Le misure di cui al comma 5 e la garanzia di sicurezza di cui al comma 6, sono definite sulla base di accordi tra le associazioni rappresentanti dei titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Articolo 70-ter

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 70-bis, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si abbia lecitamente accesso ai fini dell'estrazione di parti di testo e di dati. L'estrazione di parti di testo e dati è consentita a condizione che l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non sia stato espressamente riservato in modo appropriato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.
2. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del comma 1 possono essere conservate unicamente per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

Articolo 70-quater

1. L'editore a cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza ha diritto a una quota del compenso previsto, a favore dell'autore, per gli utilizzi dell'opera a seguito dell'operatività di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota non può essere superiore al 50 per cento.
2. La quota del compenso di cui al comma 1 può essere determinata da accordi collettivi tra le parti.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all'art. 69.

Articolo 70-quinquies

1. Sono nulle le disposizioni contrattuali contrastanti con gli articoli 68, comma 2-bis, 70, comma 1, lettera c) e 70-bis.

Articolo 6

1. Dopo il titolo II-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente

Titolo II-quater: Utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio

Articolo 102-sexies

1. Un'opera o altri materiali sono da considerarsi fuori commercio quando si può supporre in buona fede che l'intera opera o gli altri materiali non siano disponibili al pubblico attraverso i consueti canali commerciali, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione.
2. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'art. 70-bis, comma 3, nel determinare se un'opera o altri materiali, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, siano fuori commercio devono valutare la disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali. Tale valutazione avviene compiendo un ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale, consultando le fonti d'informazione appropriate, e comunque tenendo conto delle caratteristiche dell'opera o degli altri materiali e di eventuali prove facilmente accessibili circa la loro futura disponibilità nei canali commerciali abituali. Possono considerarsi fuori commercio solo le opere che non siano disponibili nei canali commerciali da almeno 10 anni.
3. Se, nel corso della verifica della disponibilità commerciale svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilità dell'opera in commercio debbano essere acquisite in altri Paesi terzi rispetto a quelli appartenenti all'Unione europea, si procede ad una verifica della effettiva disponibilità transfrontaliera.
4. Nel caso in cui le opere o gli altri materiali siano stati pubblicati o comunicati al pubblico in diverse lingue, la valutazione della effettiva disponibilità nei canali commerciali abituali riveste rilevanza ai fini dell'ottenimento della licenza solo in relazione alla lingua o alle lingue per le quali la valutazione stessa è stata effettuata.
5. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli insiemi di opere o altri materiali fuori commercio che risultano essere composti prevalentemente da:
 - a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese terzo rispetto a quelli dell'Unione europea;
 - b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo rispetto a quelli dell'Unione europea;
 - c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi rispetto a quelli dell'Unione europea, per i quali non sia ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le disposizioni del presente Titolo si applicano qualora l'organismo di gestione collettiva coinvolto nel rilascio della licenza, di cui all'articolo 102-septies, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari dei diritti del pertinente paese terzo rispetto a quelli dell'Unione europea.

Articolo 102-septies

1. L'istituto di tutela del patrimonio culturale che ha accertato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 102-sexies, che l'opera o gli altri materiali sono fuori commercio, richiede all'organismo di gestione collettiva rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza e operante ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o degli altri materiali, eventualmente concordando l'ambito di applicazione territoriale della licenza. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione relativa alla verifica della disponibilità sui canali commerciali abituali effettuata dall'istituto di tutela del patrimonio culturale richiedente.
2. Il rilascio della licenza non esclusiva compete all'organismo di gestione collettiva cui il titolare dei diritti ha affidato il mandato per la gestione delle opere o altri materiali. Nel caso

di una pluralità di autori dell'opera, i quali abbiano affidato il mandato a diversi organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della licenza compete ad uno di essi, previa comunicazione agli altri.

3. Qualora il titolare dei diritti non abbia conferito il mandato ad alcun organismo di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete all'organismo di gestione collettiva che a livello nazionale, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza e garantisca parità di trattamento a tutti i titolari dei diritti con riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

4 La disposizione di cui al comma 3 si applica anche riguardo ai titolari di diritto d'autore su programmi per elaboratore ed ai costitutori di banche dati.

Articolo 102-octies

1. L'organismo di gestione collettiva cui è stata presentata la richiesta di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari dei diritti e valuta l'adeguatezza della verifica della disponibilità nei canali commerciali abituali:

a) in caso di accertamento negativo circa l'adeguatezza della verifica, sospende la procedura di rilascio della licenza chiedendo ulteriori elementi all'istituto di tutela del patrimonio culturale, in assenza dei quali provvede al rigetto della richiesta;

b) in caso di accertamento positivo, comunica la richiesta di licenza al Ministero della cultura che provvede alla pubblicazione online della stessa sul sito internet dell'amministrazione.

2. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, l'organismo di gestione collettiva, in assenza di opposizione da parte dei titolari dei diritti procede al rilascio della licenza comunicando la stessa, unitamente a tutte le informazioni pertinenti, al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

3. Gli utilizzi licenziati possono avere inizio solo decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul portale unico di cui al comma 2.

Articolo 102-nonies

1. Tutti i titolari dei diritti possono escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'art 102-septies, comma 1, in qualunque momento, sia prima del rilascio della licenza sia successivamente al rilascio della stessa o all'inizio dell'utilizzo da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale, tramite comunicazione all'organismo di gestione collettiva. Se la licenza è stata già rilasciata, l'organismo di gestione collettiva provvede alla revoca della stessa dandone comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. Sono fatti salvi gli utilizzi fino a quel momento effettuati e, ove sia fornita la dimostrazione di un pregiudizio economico a seguito di un particolare utilizzo, il relativo diritto alla remunerazione per l'avente diritto.

2. Le misure di pubblicità previste all'art. 102-octies si applicano anche qualora i titolari dei diritti escludano le loro opere o gli altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'art 102-septies, comma 1.

Articolo 102-decies

1. Una licenza concessa, ai sensi e per gli effetti del presente titolo, avente ad oggetto opere o altri materiali fuori commercio in un Paese dell'Unione europea, può consentire l'utilizzo di dette opere o degli altri materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale nel territorio italiano, a meno che non ci siano limiti territoriali convenzionalmente stabiliti.

Articolo 102-undecies

1. Qualora un'opera sia risultata al contempo fuori commercio, ai sensi degli articoli da 106-sexies a 106-decies, e orfana, ai sensi dell'articolo 69-quater, si applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo.
2. Nell'ipotesi in cui prima della dichiarazione di fuori commercio l'opera sia stata utilizzata quale orfana, il titolare dei diritti può chiedere l'equo compenso ai soggetti di cui all'art 69-bis relativamente a tale periodo di utilizzazione.

Articolo 102-duodecies

1. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalità per l'instaurazione di un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva, e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, a livello di singoli settori, al fine di promuovere l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze per le opere fuori commercio e di garantire che le misure di salvaguardia per i titolari di diritti siano efficaci.

Articolo 7

1. Dopo il titolo II-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

Titolo II-quinquies: Utilizzi di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti su reti informatiche

Articolo 102-terdecies

1. Ai fini del presente articolo si intende per «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online» un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale, o uno dei principali scopi, è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o di altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che vengono dal predetto prestatore organizzati e promossi a scopo di lucro, in concorrenza con altri prestatori di servizi per contenuti analoghi e in riferimento agli stessi destinatari.
2. Quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti, caricati dai suoi utenti, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico per il quale deve ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti anche mediante la conclusione di un accordo di licenza.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 include anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.
4. Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico di cui al comma 2 non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70.
5. Qualora non sia concessa l'autorizzazione di cui al comma 2, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:
 - a) aver compiuto i massimi sforzi tenendo conto delle migliori pratiche del settore per ottenere un'autorizzazione;
 - b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali

abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti.

c) in ogni caso, aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

6. Per stabilire se il prestatore di servizi si è conformato agli obblighi di cui al comma 5 e alla luce del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti:

a) la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio;

b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

7. I nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione europea da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro calcolati in conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, soggiacciono al regime di responsabilità di cui al comma 5 limitatamente al compimento dei massimi sforzi per l'ottenimento della autorizzazione e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o per rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali. Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base dell'anno precedente, essi devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.

8. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non impedisce la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione. Gli utenti possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online:

a) citazione, critica, rassegna;

b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

9. I prestatori di servizi di condivisione non sono soggetti ad un obbligo generale di sorveglianza sulle opere caricate dagli utenti. Gli stessi sono peraltro tenuti a fornire ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al comma 5 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.

10. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono tenuti ad istituire un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace, che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso, o alla rimozione di specifiche opere o altri materiali da essi caricati, avvalendosi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo di riferimento per la gestione delle relative procedure. Ove i titolari dei diritti chiedano che sia disabilitato l'accesso a loro specifiche opere o altri materiali, o che tali opere o altri materiali siano rimossi, devono debitamente indicare ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i motivi della richiesta. I reclami presentati sono trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana. Nelle more della procedura di reclamo e ricorso, in presenza di informazioni chiare e immediatamente processabili fornite dai titolari dei diritti ovvero in presenza di una violazione evidente accertata attraverso l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento, i contenuti in contestazione devono rimanere disabilitati. Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al presente comma trova

applicazione la procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, fermo restando il diritto delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria.

11. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi.

12. Le disposizioni del presente articolo non incidono in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste, e non comportano l'identificazione dei singoli utenti né comportano il trattamento dei dati personali, salvo conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Articolo 8

1. All'articolo 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, hanno il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti.

Articolo 9

1. Dopo l'articolo 110-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti

Articolo 110-ter

1. Le parti impegnate nelle trattative per la conclusione di un accordo ai fini della concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive a richiesta sulla rete internet, in caso

10
di difficoltà, possono avvalersi del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui all'articolo 190 secondo la procedura prevista dai commi da uno a cinque dell'art 194 bis della presente legge [ovvero in alternativa: 1. Le parti impegnate nelle trattative per la conclusione di un accordo ai fini della concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive a richiesta sulla rete internet, in caso di difficoltà, possono far ricorso all'assistenza di un terzo scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate. 2. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.]

Articolo 110-quater

1. Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori ricevono da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa nei medesimi diritti, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e delle loro esecuzioni, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta. Tale obbligo è proporzionato ed effettivo per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore e non esonera l'autore, artista interprete o esecutore al rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui siano venuti a conoscenza a seguito dell'adempimento di tale obbligo.

2. Qualora il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al comma 1 li abbia successivamente concessi in licenza a terzi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori o i loro rappresentanti ricevono direttamente, su loro richiesta, informazioni supplementari da parte dei sublicenziatari qualora la loro prima controparte contrattuale non detenga tutte le informazioni necessarie ai fini del comma 1. In tal caso la prima parte contrattuale degli autori e degli artisti interpreti o esecutori fornisce informazioni sull'identità di tali sublicenziatari.

3. Nei casi, debitamente giustificati, in cui l'onere amministrativo di cui al comma 1 risulta sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento o dall'esecuzione dell'opera, l'obbligo ivi previsto è limitato alle tipologie e al livello di informazioni che è ragionevole attendersi in tali casi.
4. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista interprete o esecutore non è significativo rispetto al complesso dell'opera o dell'esecuzione, fatto salvo il caso in cui l'autore o artista interprete o esecutore dimostri di necessitare delle informazioni per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 110-quinquies, comma 1, e chieda le informazioni a tal fine.
5. Ai contratti soggetti ad accordi di contrattazione collettiva o basati su questi ultimi, sono applicabili le regole di trasparenza del relativo contratto collettivo, a condizione che tali regole soddisfino i criteri di cui ai commi da 1 a 3.
6. Qualora sia applicabile l'articolo 24 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo.
7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a partire dal 7 giugno 2022.

Articolo 110-quinquies

1. Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori o i loro rappresentanti, in assenza di una apposita analoga disposizione nel contratto collettivo applicabile, hanno il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni. A tale riguardo si devono considerare tutte le possibili tipologie di proventi derivanti, a qualsiasi titolo e forma, dallo sfruttamento dell'opera. In caso di mancato accordo, le parti possono avvalersi della procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti conclusi dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Articolo 110-sexies

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal codice civile, l'autore o l'artista interprete o esecutore che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o per altri materiali protetti può risolvere in tutto o in parte il contratto di licenza o di trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o degli altri materiali protetti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il mancato sfruttamento è principalmente dovuto a circostanze alle quali è ragionevole ritenere che l'autore, l'artista interprete o esecutore possano porre rimedio.
3. Gli autori o artisti interpreti o esecutori hanno comunque la facoltà di scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.
4. Nel caso di opera collettiva è possibile procedere alla risoluzione di cui al comma 1 unicamente con il consenso di tutti gli autori ed artisti il cui contributo all'opera rivesta maggior rilievo.
5. Salvo diversa disposizione, lo sfruttamento dell'opera deve avvenire nel termine stabilito dal contratto che non può essere superiore a due anni ovvero decorso un anno dalla disponibilità della stessa da parte dell'editore o del produttore. Qualora quest'ultimo non vi abbia provveduto, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista interprete o esecutore può, ai sensi del comma 1, scegliere di porre fine all'esclusività del contratto in luogo della sua risoluzione. Nel caso di opera collettiva l'assegnazione del termine e la risoluzione possono avvenire esclusivamente alle

condizioni di cui al comma 4.

6. Qualsiasi disposizione contrattuale che deroghi alla facoltà di risoluzione di cui al comma 1 è valida solo se basata su un accordo collettivo.

Articolo 10

1. Dopo l'art 114 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

Articolo 114-bis

1. Qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto degli articoli 110 quater, 110 quinquies e 110 sexies è nulla in relazione ad autori, artisti interpreti o esecutori.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, 110 quater, 110 quinquies e 110 sexies non si applicano agli autori di programmi per elaboratore.

Articolo 11

1. All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, trova altresì applicazione il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”;

b) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

3-ter. Nelle ipotesi di cui agli articoli 110-quater e 110-quinquies le procedure alternative di risoluzione delle controversie possono essere avviate, oltre che dai titolari dei diritti, anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti, interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più autori o artisti, interpreti o esecutori.

Articolo 12

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 9, il Ministero della cultura comunica alla Commissione europea, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, la specifica competenza del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

2. L'articolo 69-quater, comma 12, della legge 22 aprile 1941, n. 633 è abrogato.